REGOLAMENTO (CEE) N. 4202/88 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1988

che fissa i prezzi di riferimento dei prodotti della pesca per la campagna 1989

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3468/88 (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 6, primo comma,

considerando che l'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3796/81 prevede fra l'altro la fissazione annuale, per categoria di riferimento, dei prezzi validi per la Comunità per i prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV, parte B, e V dello stesso regolamento;

considerando che, a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3796/81, per i prodotti elencati nell'allegato I, parti A, D e E, tale prezzo è uguale al prezzo di ritiro o di vendita fissato in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento suddetto;

considerando che i prezzi comunitari di ritiro e di vendita dei prodotti in oggetto sono stati fissati, per la campagna 1989, dal regolamento (CEE) n. 4201/88 della Commissione (3);

considerando che, per i prodotti elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3796/81, i prezzi di riferimento devono essere derivati dal rispettivo prezzo d'orientamento, in funzione del livello di prezzo determinante per l'applicazione delle misure d'intervento previste per tali prodotti dall'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento, e fissati tenendo conto della situazione del mercato di tali prodotti; che occorre pertanto fissare i prezzi di riferimento per i prodotti in causa all'85 % dei prezzi d'orientamento fissati con regolamento (CEE) n. 3861/88 del Consiglio (4);

considerando che, per i pesci dei generi Thunnus ed Euthynnus elencati nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 3796/81, i prezzi di riferimento sono determinati sulla base della media ponderata dei prezzi franco frontiera constatati sui mercati più rappresentativi degli Stati membri nei tre anni precedenti;

considerando che, per i prodotti elencati negli allegati I, parti B e C, e IV, parte B del regolamento (CEE) n. 3796/81, i prezzi di riferimento sono determinati sulla base della media dei prezzi di riferimento del prodotto fresco, tenuto conto dei costi di trasformazione e della necessità di garantire una relazione di prezzi conforme alla situazione del mercato;

considerando che, per i prodotti congelati e salati nell'allegato V del regolamento (CEE) n. 3796/81 per i quali non è fissato un prezzo di riferimento per il prodotto fresco, i prezzi di riferimento sono determinati sulla base del prezzo di riferimento applicabile ad un prodotto fresco commercialmente analogo;

considerando che, a causa del volume e delle condizioni di importazione di taluni prodotti congelati e salati, non risulta necessario fissare immediatamente un prezzo di riferimento per questi prodotti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1989, i prezzi di riferimento dei prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV, parte B, e V del regolamento (CEE) n. 3796/81 sono fissati come indicati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º gennaio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1988.

Per la Commissione António CARDOSO E CUNHA Membro della Commissione

^{(&#}x27;) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 305 del 10. 11. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ Vedi pagina & della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU n. L 345 del 14. 12. 1988, pag. 4.